

FISCO news PRATICO

Periodico di informazione tributaria

Anno XXVIII - N. 5 - Ottobre/Novembre 2024

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (TN) - Stampa: Grafiche Dalpiaz - Trento
Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Articoli redatti da:
Studio Piergiorgio e Donatella Frizzera
Studio Bortolotti Conci - Studio Lucia Zandonella
Studio Robert Schuster
Studio Fronza Comm. Associati
Studio Michele Moser
Studio Degasperi - Martinelli
Studio Roberto Buglisi - Studio Decaminada
Studio Dalmonego - Gottardi

Circolare informativa
per i clienti

SCADENZE! SCADENZE!

16 OTTOBRE mercoledì

- Versamento unificato tributi e contributi

25 OTTOBRE venerdì

- Intrastat: mensile e trimestrali

18 NOVEMBRE lunedì

- Versamento unificato tributi e contributi

25 NOVEMBRE lunedì

- Intrastat: mensile

2 DICEMBRE lunedì

- Dichiarazione dei redditi: versamento secondo acconto

EDITORIALE

La Tax Compliance: quando l'Agenzia delle Entrate Incontra Draghi e Pallottolieri



La moderna era della compliance fiscale vede l'Agenzia delle Entrate impegnata in una crociata rigorosa e scrupolosa per assicurarsi che ogni contribuente si adegui sempre di più alle regole. A ben vedere questo sistema di strumenti di indagine ha raggiunto livelli impensabili, con l'Agenzia delle Entrate che ormai può vantare un esercito di algoritmi capaci di stanare persino i contribuenti più sfuggenti; infatti di lettere di compliance ne stanno arrivando sempre di più...

Mentre un tempo il funzionario fiscale faceva affidamento su pile di documenti e pallottolieri (magari con un drago a supervisionare), su liste selettive provenienti da Roma, basate più sul sentimento che sulla ragione, oggi il cuore informatico dell'Agenzia delle Entrate sorveglia silenziosamente ogni dichiarazione, pronto a pizzicare chiunque tenti di nascondere qualche euro sotto il tappeto.

Non si tratta solo di caccia all'evasore, l'Agenzia ha un obiettivo ancora più ambizioso: favorire l'adempimento spontaneo. In parole povere, si punta a far sì che i contribuenti si mettano in regola da soli, magari spinti da quel sottile timore reverenziale che nasce dalla consapevolezza di essere costantemente sotto lo sguardo vigile degli algoritmi. Gli strumenti digitali non sono solo punitivi, ma anche facilitatori: inviti a regolarizzare la propria posizione, promemoria per dichiarazioni in sospeso, e notifiche amichevoli che ricordano ai cittadini l'importanza di rispettare i propri obblighi fiscali prima di cadere nella trappola delle verifiche.

La tax compliance, dunque, è diventata una sorta di "gioco di squadra" tra contribuente e amministrazione fiscale, dove il goal non è solo evitare sanzioni, ma partecipare attivamente al buon funzionamento della macchina statale.

Guardando un disegno come quello del funzionario fiscale circondato da fogli, polvere, draghi e serpenti velenosi, non possiamo fare a meno di sorridere. Certo, è una scena pittoresca e un po' anacronistica. Il fisco del passato potrebbe aver fatto affidamento su strumenti manuali e visioni medievali, ma oggi la realtà è ben diversa. Se c'è qualcuno che si è adattato ai tempi, è proprio l'Agenzia delle Entrate, che ha evoluto i suoi metodi ben oltre le aspettative, più di quanto abbiano fatto molti contribuenti.

È curioso notare che, sebbene l'Agenzia abbia messo in campo tecnologie degne di un film di fantascienza, molti contribuenti sembrano ancora impigliati in una mentalità che appartiene al passato. La verità è che il Fisco è molto più veloce e preparato di quanto si pensi quindi sono i contribuenti a dover correre per adeguarsi.

E così, cercando di immaginare una massima fantasiosa: "Se il Fisco è diventato più rapido dei tuoi sogni di evasione forse è il momento di lasciarli svanire."

Giorgio Degasperi
Studio Degasperi Martinelli & Associati

IN QUESTO NUMERO:

- EDITORIALE
- PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DEI CORRISPETTIVI: errata trasmissione
- RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI: proroga
- LOCAZIONI BREVI: CIN e altro
- BONUS INVESTIMENTI TRANSIZIONE 5.0: nuova procedura GSE
- NUOVA CAPITALIZZAZIONE SABATINI: come ottenere l'agevolazione
- BILANCI: aumentate le soglie
- IMPORTAZIONE DI BENI DA PAESI EXTRAUE: precisazioni



AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

Manovra, meno tasse a chi fa figli ma con un tetto alle detrazioni

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti intende mettere mano nel groviglio delle agevolazioni fiscali per rafforzare gli incentivi alla natalità, risparmiare sulle attuali 625 tax expenditures e avere un controllo ferreo della spesa. L'idea è quella di mettere un 'cap' alle detrazioni complessive godute dai contribuenti. Un tetto decrescente in funzione del reddito. Potrebbe essere monetario, cioè una cifra fissa, o in percentuale, e comunque variabile in funzione del numero dei figli a carico. Dal 2022 le principali detrazioni per i figli fino a 21 anni d'età sono state assorbite dall'assegno unico, ma il nuovo tetto si applicherebbe a tutto il montante delle detrazioni residue che i contribuenti, nella dichiarazione dei redditi, sottraggono dalle imposte da pagare. Più figli si hanno, dunque, meno si pagherebbe. Per il responsabile di via XX Settembre la denatalità è un problema serio: il male peggiore dell'economia nel medio e lungo periodo. Occorre – dice – sollecitare proposte anche da parte della Ue.

12 Settembre 2024
Corriere della Sera

Giudizi pendenti estinti senza pagamento integrale

In caso di adesione alla rottamazione quater in pendenza di giudizio, l'estinzione del processo non richiede il pagamento integrale degli importi dovuti. Allo scopo, bastano la trasmissione della domanda, corredata dall'impegno a rinunciare al giudizio, il provvedimento di accoglimento dell'agente della riscossione e la prova dei pagamenti avvenuti fino alla data di richiesta dell'estinzione. A sostenerlo è la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 24428. Il contenzioso riguardava l'impugnazione di un atto di accertamento, in pendenza del quale il contribuente aveva richiesto l'adesione alla rottamazione quater. In vista dell'udienza in Cassazione, il contribuente aveva presentato istanza di sospensione del giudizio, al fine di poter completare il piano dei versamenti rateali previsto

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DEI CORRISPETTIVI: errata trasmissione

Con una FAQ pubblicata il 17 gennaio 2020 sul sito di assistenza del portale Fatture e Corrispettivi, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato la procedura utilizzabile al fine di "tenere traccia" dei corrispettivi errati trasmessi in via telematica.

I soggetti interessati sono coloro che, effettuando operazioni escluse dall'obbligo di fatturazione ex art. 22 del DPR 633/72, sono tenuti a memorizzare e trasmettere i corrispettivi giornalieri ai sensi dell'art. 2 comma 1 del Dlgs 127/2015, nel rispetto delle regole tecniche approvate con provv. Agenzia delle Entrate n. 182017/2016. Nello specifico la procedura è rivolta a coloro che hanno effettuato la trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate, ma riscontrano anomalie nei dati inviati.

L'anomalia può essere segnalata all'interno dell'area di consultazione del portale Fatture e Corrispettivi.

I passaggi in particolare sono i seguenti:

1. Accedere al portale "Fatture Corrispettivi";
2. Accedere alla sezione "monitoraggio delle ricevute dei file trasmessi" dell'area di Consultazione;
3. Accedere a "Ricevute file corrispettivi telematici";
4. Risalire alla trasmissione errata, attraverso gli appositi parametri di ricerca (data o identificativo della trasmissione);
5. Compilare il campo "Motivazione".

Nella FAQ si ricorda inoltre la necessità di contattare l'installatore del registratore telematico per correggere il malfunzionamento, nonché di liquidare correttamente l'imposta.

La Procedura di segnalazione delle anomalie è utilizzabile in tutti i casi in cui si individuino una rilevazione e/o trasmissione di dati errati o parziali dovuti a malfunzionamenti di registratori telematici o

ad elementi terzi non imputabili agli RT stessi e, dunque anche quando la trasmissione risulti "accolta" ma gli importi siano errati.

In ogni caso, la procedura non consente di inviare file correttivi di dati già trasmessi. Perciò essa permette soltanto di segnalare all'Agenzia delle Entrate l'errore e la relativa motivazione.

Sanzioni

Per quanto riguarda l'aspetto sanzionatorio, le irregolarità commesse comportano una sanzione fissa di 100 euro a trasmissione prevista dall'articolo 11, comma 2-quinquies, del Dlgs 471/1997, posto che l'errore non ha comportato un minor versamento d'imposta ai danni dell'erario. La sanzione fissa di 100 euro può essere versata spontaneamente a titolo di ravvedimento operoso, beneficiando delle riduzioni di 1/9 prevista dall'art. 13 del Dlgs 472/1997, se la regolarizzazione viene effettuata entro 90 giorni.

Mancato o irregolare funzionamento del Registro Telematico

In caso di rottura o malfunzionamento del registratore di cassa, ossia di eventi che impediscano la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, necessita verificare che il registratore fiscale sia posto nello stato "Fuori Servizio", stato che consente all'Amministrazione di avere contezza di un problema in essere e di motivare eventuali mancate o tardive memorizzazioni e trasmissioni, totali o parziali, dei dati.

In caso di malfunzionamento va richiesto il tempestivo intervento di un tecnico abilitato. Nel Portale "Fatture e Corrispettivi" sono disponibili nell'area dei "Corrispettivi", le funzionalità che consentono di gestire alcune situazioni in sostituzione dell'utilizzo dei registratori telematici per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.

Situazioni	Funzionalità
Assenza di rete	Consente l'upload del file predisposto, sigillato ed estratto dal RT
Dispositivo fuori servizio	Consente l'imputazione manuale dei dati dei corrispettivi che non è stato possibile memorizzare e trasmettere. Per trasmettere il dato è necessario che la matricola del dispositivo sia stata tempestivamente messa nello stato "fuori servizio"
Trasmissione scartata	Individua le modalità di recupero di alcune trasmissioni scartate

In alternativa al portale è possibile utilizzare la procedura Web

Si può procedere alla trasmissione telematica dei dati memorizzati dai singoli RT utilizzando la procedura di cui al punto 2.8.2 delle Specifiche Tecniche e l'esercente può accedere alla funzione tramite la voce di menù "Procedure di Emergenza" - "Dispositivo Fuori Servizio", disponibile nella sezione "Area Gestore ed Esercente" del sito dell'Agenzia delle Entrate.

L'interfaccia grafica permette all'esercente di trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati aggregati dei corrispettivi giornalieri che avrebbe dovuto trasmettere con il registratore telematico.

Funzionalità in "assenza di rete internet": Se al momento di chiusura di cassa si hanno problemi di connettività alla rete internet, ci sono 12 giorni di tempo per trasmettere gli stessi riconnettendo l'RT alla rete internet (soluzione preferibile) oppure copiando il file dei corrispettivi (sigillato dall'RT) su una memoria esterna e utilizzando l'apposita funzionalità di upload di tale file presente nel Portale "Fatture Corrispettivi".

Registro dei corrispettivi per mancato funzionamento del registratore di cassa

Fino a quando non sia ripristinato il corretto funzionamento del Registratore di Cassa l'esercente provvede all'annotazione dell'ora e data d'inizio delle annotazioni, dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere (scontrini) su apposito registro da tenere anche in modalità informatica e deve riportare il totale dei corrispettivi giornalieri nel registro dei corrispettivi entro il giorno successivo non festivo, senza possibilità di differire nel caso di regolare emissione dello scontrino, l'annotazione al giorno 15 del mese successivo.

Il registro deve considerarsi obbligatorio, nel senso che deve essere istituito indipendentemente dall'eventualità del mancato o irregolare funzionamento dell'apparecchio misuratore fiscale.

Il soggetto che non tiene o non conserva secondo le prescrizioni i registri previsti è punibile con la sanzione amministrativa da 1.000 a 8.000 euro.

*Lucia Zandonella Maiucco
AD Service srl*

RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI: proroga

Il DL 113/2024 ha differito al 30 novembre 2024 il termine per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni. I soggetti

- persone fisiche
- società semplici
- enti non commerciali
- soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia

al di fuori del regime d'impresa, possono rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2024.

La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni per l'anno 2024 sconta l'imposta sostitutiva pari al 16% calcolata sull'intero valore di perizia. L'imposta sostitutiva dovrà essere versata entro il 30 novembre 2024 oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in 3 rate annuali di pari importo scadenti il 30 novembre 2024, il 30 no-

vembre 2025 e il 30 novembre 2026. In caso di opzione per il versamento rateale, le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi al 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata. La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 30 novembre 2024, del totale dell'imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.

Entro il 30 novembre 2024 occorre inoltre che un professionista abilitato rediga e asseveri una perizia di stima della partecipazione o del terreno alla data di riferimento (1° gennaio 2024).

Si ricorda, da ultimo, che i dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento della rideterminazione.

*Manuela Conci
Studio Bortolotti Conci*

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

nell'istanza. Secondo i giudici di legittimità il perfezionamento della rottamazione si verifica con la presentazione dell'istanza e l'accoglimento.

12 Settembre 2024 - Il Sole 24 Ore

Tremano trust e società off-shore

Nel piano controlli 2024 l'Agenzia delle Entrate ha predisposto un piano operativo che mette al centro i dati raccolti dalla DAC 6. L'obiettivo è quello di scovare patrimoni nascosti detenuti all'estero e individuare i meccanismi transfrontalieri idonei a compromettere gli obblighi in materia di scambio automatico di informazioni finanziarie o a creare una catena di titolarità legale o effettiva non trasparente, tramite l'utilizzo di strutture offshore opache. Fari puntati, dunque, su patrimoni nascosti all'estero grazie a trust, società di comodo o strutture offshore che celano la titolarità effettiva. La direttiva prevede la notifica obbligatoria dei meccanismi transfrontalieri che presentano particolari hallmarks, ossia caratteristiche che indicano potenziali rischi di elusione fiscale. Tra questi, l'hallmark D si concentra sui meccanismi che ostacolano il corretto scambio di informazioni finanziarie tra Stati membri.

12 Settembre 2024 - Italia Oggi

Sostenibilità in chiaro dal 2024

Il decreto legislativo n. 125 del 6 settembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 dello scorso 10 settembre, prevede l'obbligo della rendicontazione societaria di sostenibilità che scatterà a partire dal 2024, anche se per la maggior parte delle società interessate, tra cui le pmi quotate, l'onere partirà dal 2026. Dunque, le grandi imprese e le pmi quotate dovranno rendere informazioni dettagliate di carattere non finanziario legate alla sostenibilità ambientale. A tal fine, si dovranno includere in un'apposita sezione della relazione sulla gestione allegata al bilancio le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità e del modo in cui tali aspetti influiscono sull'andamento aziendale, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

12 Settembre 2024 - Italia Oggi

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

Quanto vale in busta paga il taglio del cuneo fiscale e cosa cambia per le pensioni e i premi di produzione

Famiglie, lavoro, fisco e imprese sono le priorità per il Governo della prossima legge di Bilancio. Ci saranno meno bonus e più assunzioni, le pensioni minime andranno riviste, l'assegno unico rimodulato. Ma la coperta è corta e il ministro dell'Economia Giorgetti da giorni lavora per trovare risorse aggiuntive da fondi rimasti inutilizzati. L'Esecutivo è intenzionato a rinnovare misure della scorsa manovra il cui costo si aggira sui 15 miliardi di euro. Complessivamente la legge di Bilancio 2025 dovrebbe aggirarsi sui 25 miliardi. Tra le conferme ci sarà il taglio del cuneo fiscale per i redditi più bassi e il taglio dell'Irpef. Sul versante pensioni troppo costosa è Quota 41 tanto cara alla lega; si lavora su Quota 103 con il prolungamento delle finestre di uscita. Il ministro della PA, Zangrillo ha proposto di trattenere al lavoro i dipendenti pubblici fino a 70 anni. La misura sarebbe su base volontaria. Terminata la stagione dei bonus si studiano aiuti più mirati per imprese e famiglie.

11 Settembre 2024
Corriere della Sera

Affitti brevi, le sanzioni scivolano verso il 2025

Solo dal 2025 scatteranno le sanzioni per chi non usa il nuovo codice identificativo nazionale (Cin) per gli affitti brevi. Le FAQ pubblicate sul sito del ministero del Turismo hanno lo scopo di fornire ai proprietari di case una guida nelle situazioni più ricorrenti. Tra le domande più frequenti c'è quella sull'avvio effettivo del nuovo sistema sanzionatorio a carico di chi non utilizza il Cin negli annunci sulle piattaforme. Come spiegano le FAQ, le disposizioni legate al Cin trovano applicazione 60 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso attestante l'entrata in funzione della piattaforma. Ovvero dal 2 novembre. In questo caso, chi ha già ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale prima dell'applicazione delle disposizioni sul Cin, ha altri 60 giorni di tempo per ottenere

LOCAZIONI BREVI: CIN e altro

Dal 2 novembre 2024 sarà obbligatorio essere in possesso del CIN. A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 3 settembre 2024, dell'avviso del Ministero del Turismo che comunica l'entrata in funzione della Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o locati per finalità turistiche (BDSR) è stabilito il periodo di sessanta giorni entro i quali i soggetti interessati dalla normativa recata dall'art. 13-ter del DL 145/2023 ("Decreto Anticipi") dovranno adeguarsi.

La norma prevede e affida al Ministero del Turismo il compito di assegnare il CIN; la procedura di richiesta avviene esclusivamente on line attraverso un sistema automatizzato e su istanza del locatore o titolare della struttura ricettiva e dovranno essere utilizzate le credenziali digitali SPID o la Carta d'Identità Elettronica.

Il CIN (Codice Identificativo Nazionale) è il codice assegnato ai seguenti immobili:

- unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e a contratti di locazione breve di cui all'art. 4 del DL 50/2017;
- strutture turistiche-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Per ottenere il CIN, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva deve presentare, sul portale BDSR (accessibile al link <https://bdsr.ministeroturismo.gov.it>), apposita istanza corredata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del SPR 445/2000 che attesta:

- i dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura;
 - nel caso di locazioni svolte in forma imprenditoriale, la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti.
- Dopo l'ottenimento del codice, ulteriori adempimenti contenuti nella norma introduttiva, impongono di:
- esporre il CIN all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura ricettiva, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici;
 - indicare il CIN in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

L'indicazione del CIN negli annunci grava anche sui soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e sui

soggetti che gestiscono portali telematici. Attualmente la Banca dati nazionale è abilitata esclusivamente alla interoperabilità con le banche dati regionali e con quelle delle Province Autonome che hanno rilasciato il codice CIR. In altre parole, è richiesto un doppio adempimento:

- se l'immobile è stato preventivamente caricato sulla banca dati regionale e quindi si dispone già del codice CIR (CIPAT in Trentino), sarà possibile ottenere il codice CIN accedendo al sito del Ministero;
- se l'immobile non è stato mai caricato (es. immobile destinato alla locazione breve da ora in avanti) è necessario procedere al suo caricamento sulla banca dati regionale per aver il CIR e solo successivamente si potrà procedere con la richiesta del CIN sul portale ministeriale.

Il codice CIN non sostituisce il codice CIR e non esonera l'interessato dall'assolvimento degli obblighi previsti dalle rispettive normative regionali o provinciali. Nella Provincia Autonoma di Trento l'obbligo del codice CIR è già in vigore.

Dal 2 novembre 2024, data di entrata in vigore dell'art. 13-ter del DL 145/2023, oltre alle norme sull'obbligo del CIN, saranno applicabili anche le norme sugli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti. Tutti i soggetti interessati dovranno dotare le unità immobiliari destinate alla locazione, con:

- dispositivo per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio;
 - estintori portatili a norma di legge da posizionare in modo che siano accessibili e visibili in ragione di uno ogni 200 metri quadrati con un minimo di uno per piano.
- Il rispetto dei requisiti di sicurezza condizione per ottenere il CIN.

Qualora l'attività di locazione per finalità turistiche o di locazione breve venga svolta in modo imprenditoriale (oltre i 4 appartamenti scatta la presunzione di imprenditorialità ex art. 1 comma 595 della L. 178/2020) si ricorda che l'art. 13-ter del DL 145/2023 assoggetta all'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e l'attenzione da porre nell'adeguamento agli standard di sicurezza è maggiore.

Chi non rispetta quanto previsto dall'art. 13-ter del DL 145/2023 è soggetto al

regime sanzionatorio di seguito indicato:

- proporre o concedere con locazione breve un'unità immobiliare priva di CIN comporta una sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile
- la mancata esposizione o indicazione del CIN è punita con la sanzione pecunia-

ria da 500 a 5.000 euro in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile

- il mancato adeguamento ai requisiti di sicurezza è punito con la sanzione pecuniaria da 600 a 6.000 euro.

Robert Schuster

Protax srl

BONUS INVESTIMENTI TRANSIZIONE 5.0: nuova procedura GSE

A partire dal 7 agosto 2024 è possibile inviare, tramite il portale GSE disponibile nell'area clienti, la comunicazione pre-ventiva relativa al credito d'imposta per investimenti Transizione 5.0.

L'iter prevede la presentazione al GSE di una "richiesta di prenotazione" preventiva, di una comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini e di una comunicazione di completamento.

Il sistema telematico per la gestione della misura è disponibile nell'apposita sezione "Transizione 5.0" del sito internet del GSE accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili (<https://www.gse.it/servizi-per-te/news/transizione-5-0-operativo-il-portale>).

Il GSE ha reso disponibile, oltre alla modulistica necessaria, un'apposita guida https://www.gse.it/documenti_site/Documents/guida_portale_TR5.pdf contenente le istruzioni operative.

In tale guida viene precisato che, per effettuare la comunicazione preventiva, occorre essere in possesso della seguente documentazione obbligatoria:

- documento d'identità del firmatario (e delega del rappresentante legale con relativo documento d'identità se il firmatario è diverso);
- certificazione ex ante, attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibile tramite gli investimenti;
- documento d'identità del firmatario della Certificazione ex ante;
- modulo di certificazione ESCo/EGE, attestante l'idoneità del soggetto certificatore responsabile del rilascio della certificazione ex ante;
- dichiarazione di terzietà del valutatore indipendente;
- dichiarazione dati del titolare effettivo.

Dopo aver inserito i dati richiesti ed inviato

il progetto, entro 24 ore da tale invio, viene generata una ricevuta di avvenuto invio della richiesta di prenotazione, in cui viene riportato il credito d'imposta richiesto.

Entro 5 giorni dalla generazione di tale ricevuta, in caso di accertamento da parte del GSE della completezza dei documenti e dei dati, viene rilasciata la "Ricevuta di conferma di avvenuta prenotazione".

In caso di documentazione carente, viene inviata all'indirizzo e-mail del referente la "Notifica di integrazione", con le indicazioni delle integrazioni da produrre entro un termine di ulteriori 10 giorni dalla ricezione della predetta notifica. Entro ulteriori 5 giorni dall'invio delle integrazioni, laddove la documentazione sia completa, viene rilasciata la "Ricevuta di conferma di avvenuta prenotazione". In caso di mancato riscontro o laddove la documentazione non sia completa viene rilasciata la "Ricevuta di mancato accoglimento della richiesta di prenotazione".

Se la prenotazione è confermata, entro 30 giorni occorrerà caricare una dichiarazione sostitutiva attestante l'avvenuta effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento dell'acconto del 20%, indicando gli estremi delle fatture.

I termini di apertura per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione, saranno invece individuati con successivo provvedimento del Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy, del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Si ricorda che tutti i documenti (compresi DDT e fatture) devono riportare i riferimenti normativi.

Filippo Pallaoro

Studio Degasperì Martinelli

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

il Cin. Quindi complessivamente ci sono 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Decorso questo termine scatta la sanzione. In altre parole le sanzioni partono da gennaio 2025.

11 Settembre 2024 - Il Sole 24 Ore

Crediti R&S sorvegliati speciali

Riflettori accesi sugli incentivi fiscali. L'Agenzia delle Entrate intende recuperare le agevolazioni fiscali fruite indebitamente nel corso degli ultimi anni, con particolare attenzione alle compensazioni usate come strumento per 'monetizzare' il frutto di fenomeni fraudolenti. Alta l'attenzione soprattutto per il credito R&S. Le linee guida sull'attività accertativa fornite dagli organi centrali dell'Agenzia delle Entrate agli uffici regionali e provinciali confermano la volontà di avviare un piano di controlli ad hoc sugli incentivi fiscali, in particolare nel mondo delle piccole e medie imprese. Sotto osservazione finiscono tutti gli incentivi fiscali introdotti negli ultimi anni e, in particolare il credito R&S che secondo l'ufficio parlamentare di bilancio è costato oltre 13 miliardi nel periodo 2015-2021.

11 Settembre 2024 - Italia Oggi

Partite Iva apri e chiudi sempre più nel mirino con l'analisi del rischio

Per stanare le evasioni vanno monitorate attentamente le frodi Iva. Questo sia in ambito tributario che non. Nel tempo è aumentata l'attenzione verso le partite Iva 'apri e chiudi' ovvero l'utilizzo di posizioni Iva fasulle per emettere fatture inesistenti in modo da consentire ai beneficiari della frode di acquisire vantaggi anche in termini di acquisizione dei crediti d'imposta. Ecco perché entra in campo l'analisi di rischio che può contare anche su una task force (l'Upar) tra Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. Il lavoro sinergico tra strutture centrali e locali delle Entrate punta a una capacità di selezione sempre più mirata e concentrata sui soggetti più pericolosi. Selezione in grado di produrre risultati non solo in fase di controllo ma anche nel rilascio di nuove partite Iva andando a ricostruire l'eventuale storia pregressa

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

dei richiedenti. L'obiettivo non è solo quello di inibire per il futuro comportamenti illeciti, l'attività di intelligence intende anche risalire a tutta la filiera fraudolenta e individuare i destinatari finali. Vigilanza a livelli altissimi sul fenomeno dei finti esportatori abituali.

10 Settembre 2024 - Il Sole 24 Ore

Stretta contro le frodi doganali

Stop ai tentativi di abuso dei regimi di transito doganale, di evasione dei dazi antidumping e sottovalutazione delle merci. Si muove lungo queste direttrici l'attività dell'Olaf, l'Ufficio antifrode europeo, sul fronte doganale. Nel 2023 l'Ufficio ha terminato 265 investigazioni e ne ha avviate altre 190, formulando raccomandazioni per il recupero di oltre un miliardo di euro a favore del bilancio Ue e salvaguardando oltre 210 milioni di euro da potenziali frodi. Di queste nuove indagini, 26 riguardano le risorse proprie dell'Unione europea, mentre 2 sono relative ai traffici illeciti. Inoltre l'Ufficio ha bloccato traffici di vario genere dai medicinali contraffatti ai rifiuti illeciti, passando per tabacco e sigarette. Tuttavia, le indagini dell'Olaf hanno un valore probatorio condizionato: sono i giudici a valutare, caso per caso, il diritto alla maggior pretesa.

9 Settembre 2024 - Italia Oggi

Il tachimetro dell'evasione per spingere al concordato

Il Fisco punta sulla moral suasion per cercare di sollecitare autonomi, professionisti e ditte ad accettare il concordato ed avere in questo modo una stima in anticipo dei possibili incassi dal versamento delle imposte sui redditi e dell'Irap. Dal 20 settembre le partite Iva soggette alle pagelle fiscali riceveranno nel proprio cassetto fiscale un alert che indicherà la presenza di un misuratore del proprio grado di affidabilità fiscale. Il sistema funzionerà come un vero e proprio tachimetro articolato in base ai punteggi delle pagelle fiscali: colore rosso per i voti da zero a sei, giallo dal sei all'otto e verde dall'otto al dieci. Con tanto di indicazioni per chi rientra nell'area del regime premiale dei possibili vantaggi conseguibili in termini

NUOVA CAPITALIZZAZIONE SABATINI: come ottenere l'agevolazione

La Nuova Sabatini destina ottanta milioni di euro alle PMI costituite in forma societaria impegnate in processi di capitalizzazione, che realizzano un programma di investimento.

L'inizio della presentazione delle domande è previsto per il 1° ottobre 2024.

Misura del contributo

La Nuova Sabatini Capitalizzazione riconosce un contributo, a fronte di un aumento di capitale sociale collegato ad un investimento produttivo, coperto da un finanziamento bancario o da leasing finanziario.

Il contributo corrisposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) costituisce un contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso di interesse annuo pari al:

- 5% per le micro e piccole imprese;
- 3,575% per le medie imprese.

I contributi "Nuova Sabatini" sono cumulabili con il credito di imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 e con il credito d'imposta Transizione 5.0, in quanto tali crediti di imposta non costituiscono aiuti di Stato e, pertanto, non trovano applicazioni i limiti in materia di cumulo previsti dalla disciplina Nuova Sabatini, fermo restando che la cumulabilità con altre agevolazioni, che abbiano ad oggetto i medesimi costi, non porti al superamento del costo sostenuto.

Come presentare domanda

Le domande di accesso al contributo "Nuova Sabatini Capitalizzazione" devono essere compilate in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella sezione "Compilazione domanda di agevolazione" della piattaforma informatica dedicata alla misura, collegandosi all'indirizzo internet: <https://benistrumentali.dgiai.gov.it>.

Una volta apposta la firma digitale, la domanda dovrà essere inviata, esclusi-

vamente da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo PEC della banca/intermediario finanziario a cui si chiede il finanziamento, scelta tra quelle aderenti all'iniziativa (l'elenco è pubblicato sulla sezione del sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dedicata alla misura).

Requisiti richiesti per presentare la domanda

Le domande possono essere presentate da micro, piccole e medie imprese (PMI), costituite in forma di società di capitali e con sede legale o unità locale in Italia, regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca.

Un primo requisito da controllare ai fini della presentazione della domanda è, quindi, la dimensione aziendale, sono considerate:

- microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
- piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati annuo e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

I dati da prendere in considerazione per il calcolo del fatturato annuo, del totale di bilancio e dei dipendenti sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso e approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

Nel caso di impresa "associata" o "collegata" è necessario considerare, in sommativa, anche i dati relativi agli occu-

pati, fatturato o totale di bilancio delle imprese collegate e associate.

Settori ammessi

Sono ammesse alle agevolazioni le imprese operanti in tutti i settori, ad esclusione del settore finanziario e assicurativo di cui alla sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

Possono presentare domanda anche le imprese estere, con sede in uno Stato Membro o dell'Unione Europea e che non hanno una sede locale in Italia alla data di presentazione della domanda. In tal caso, pena la revoca dell'agevolazione concessa, devono provvedere alla relativa apertura, in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.

Quali sono le cause di esclusione

Sono, invece, escluse le imprese:

- che annoverano tra gli amministratori o i soci, persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 C.p.p., per il reato di cui all'art. 2632 c.c. (formazione fittizia del capitale);
- nei cui confronti stata verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011.

Cosa fare prima della presentazione della domanda

Ai fini della presentazione della domanda di contributo la PMI deve avere deliberato un aumento di capitale non inferiore al 30% dell'importo del finanziamento correlato al programma d'investimento.

Nella domanda, in particolare, la PMI deve attestare il numero, la data, e l'importo della delibera di aumento di capitale sociale e dichiarare che la stessa è adottata nel rispetto delle seguenti caratteristiche:

- è stata effettuata esclusivamente nella forma del conferimento in denaro e adottata dalla PMI come "versamento in conto aumento del capitale";
- è stata adottata entro la data di presentazione della domanda di contributo e durante i sei mesi antecedenti alla data di presentazione della stessa. In caso di PMI oggetto di operazione di

trasformazione della forma giuridica o oggetto di operazione societaria straordinaria, l'aumento di capitale sociale deve essere deliberato in data non antecedente alle stesse. Tra le operazioni straordinarie rientrano le operazioni di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o ramo d'azienda, risultanti da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio;

- non contiene alcuna previsione contraria rispetto all'inscindibilità dell'aumento del capitale.

L'aumento di capitale deve essere collegato ad un programma di investimento in beni strumentali, 4.0 e green.

I beni oggetto di agevolazione devono essere ad uso produttivo e strumentali all'attività svolta dall'impresa ed essere ubicati presso l'unità produttiva dell'impresa in cui è realizzato l'investimento.

L'avvio degli investimenti infatti deve essere successivo, ossia in data non coincidente né antecedente, alla data di trasmissione, a mezzo PEC, della domanda di contributo.

La data di avvio del programma corrisponde a quella in cui si è verificata per prima una delle seguenti condizioni:

- l'impresa ha assunto impegni giuridicamente vincolanti che rendono irreversibile il programma (ad es. stipula di contratti o emissione di conferme d'ordine per beni rientranti nel programma d'investimento);
- sono state emesse fatture relative a beni che compongono il programma;
- sono stati effettuati pagamenti, anche in acconto, relativi a beni che compongono il programma d'investimento.

Gli investimenti, invece, devono essere conclusi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento bancario o di leasing finanziario. Per data di ultimazione si intende la data di emissione dell'ultimo titolo di spesa o, in caso di leasing, la data dell'ultimo verbale di consegna riferiti al programma di investimento. Tale data non coincide quindi con la data di collaudo, messa in opera, immatricolazione, ecc. del bene agevolato né di pagamento della fattura.

Nicolò Lorenzo
Studio Moser

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

di riduzione degli adempimenti o dei termini per determinate tipologie di controlli.

6 Settembre 2024 - Il Sole 24 Ore

Cartelle, l'intimazione di pagamento interrompe la prescrizione dei crediti

La prescrizione delle cartelle di pagamento dipende dalla natura dell'entrata. Per le somme derivanti da sentenze definitive, la prescrizione è sempre decennale, indipendentemente dalla natura dell'entrata. Se si riceve un preavviso di fermo per tributi prescritti, è consigliabile contestarlo entro 60 giorni per evitare che la pretesa si consolidi. I termini decadenziali, a differenza di quelli prescrizione, non possono essere interrotti e devono essere rispettati. La prescrizione per i tributi erariali è di 10 anni, per i tributi locali e le sanzioni è di 5 anni. La notifica di un atto di messa in mora interrompe la prescrizione. Le sospensioni derivanti dalla normativa Covid influenzano i termini di prescrizione e decadenza, con sospensioni fino a 24 mesi per iscrizioni a ruolo effettuate tra marzo 2020 e dicembre 2021.

6 Settembre 2024 - Il Sole 24 Ore

Il concordato fa figli e figliastri

Esiste un diverso trattamento rispetto ai contributi previdenziali dovuti sugli importi. Il reddito proposto dall'Agenzia delle Entrate infatti vale per il calcolo dei contributi Inps ma potrebbe non valere per quelli da corrispondere alle casse degli enti previdenziali privati. Questa differenziazione va potenzialmente a vantaggio dei contribuenti ditte individuali o lavoratori autonomi iscritti all'Istituto nazionale di previdenza sociale a patto che ovviamente il reddito da questi effettivamente realizzato negli anni oggetto del concordato sia più elevato di quello proposto dall'Agenzia delle Entrate. Questo è uno degli effetti prodotti dall'applicazione degli articoli 19 e 30 del Dlgs 13/2024 che ha introdotto e disciplinato il concordato preventivo biennale.

6 Settembre 2024 - Italia Oggi

Piorgiorgio Frizzera
Org.& Sistemi srl

BILANCI: aumentate le soglie

È stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto legislativo n. 125 del 6 settembre, in attuazione della direttiva europea 2775/23, in materia di bilancio di sostenibilità, che ha rivisto anche i limiti dimensionali delle società per la redazione dei bilanci in forma abbreviata, micro e del bilancio consolidato.

In particolare, sono state modificate al rialzo le soglie per la classificazione dimensionale delle imprese, per tenere conto dell'inflazione cumulata negli ultimi anni.

Sono stati quindi rivisti i criteri dimensionali, relativi ai totali degli attivi dello stato patrimoniale e dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni rilevanti ai fini degli obblighi di redazione dei bilanci in forma abbreviata, micro e del bilancio consolidato, come segue:

- per la redazione del bilancio in forma abbreviata, la soglia del totale attivo dello stato patrimoniale passa da Euro 4.400.000 a Euro 5.500.000, mentre la soglia dei ricavi passa da Euro 8.800.000 a Euro 11.000.000;
 - per la redazione del bilancio in forma "micro", la soglia del totale attivo dello stato patrimoniale passa da Euro 175.000 a Euro 220.000, mentre la soglia dei ricavi passa da Euro 350.000 a Euro 440.000;
 - per la redazione del bilancio consolidato, la soglia del totale attivo dello stato patrimoniale passa da Euro 20.000.000 a Euro 25.000.000, mentre la soglia dei ricavi passa da Euro 40.000.000 a Euro 50.000.000.
- Resta invece immutato il numero dei dipendenti, rispettivamente 50 (abbreviato), 5 (micro) e 250 (consolidato) previsto per le citate tipologie di bilancio.

Alla luce delle modifiche apportate, si riepilogano di seguito le nuove soglie previste.

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA.

Con la modifica all'art. 2435-bis comma 1 c.c., viene stabilito che le società non quotate possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: Euro 5.500.000;

- ricavi delle vendite e delle prestazioni: Euro 11.000.000;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

BILANCIO DELLE MICROIMPRESE.

Con la modifica all'art. 2435-ter comma 1 c.c., viene stabilito che le società non quotate possono redigere il bilancio in forma "micro" quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: Euro 220.000;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: Euro 440.000;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

BILANCIO CONSOLIDATO.

Con la modifica all'art. 27 comma 1 del D. Lgs. 127/91, viene stabilito che non sono soggette all'obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- totale degli attivi degli Stati patrimoniali: Euro 25.000.000;
- totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: Euro 50.000.000;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250.

In riferimento al bilancio consolidato, viene mantenuta la facoltà prevista dal comma 1-bis dell'art. 27 del D. Lgs. 127/91, che consente di verificare il superamento dei suddetti limiti anche su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento, con maggiorazione degli stessi del 20%, che diventano quindi Euro 30.000.000 per gli attivi ed Euro 60.000.000 per i ricavi.

In merito alla decorrenza, il decreto non contiene specifiche indicazioni, tuttavia, la direttiva prevede il recepimento della stessa da parte degli stati membri entro il 24 dicembre 2024, pertanto i nuovi limiti dovrebbero applicarsi a partire dai bilanci 2024.

Roberto Buglisi
Servimprese Srl Stp

IMPORTAZIONE DI BENI DA PAESI EXTRAUE: precisazioni

In relazione all'articolo "Operazioni passive con l'estero: adempimenti IVA" su Fisco Pratico n. 2 di quest'anno e più precisamente con riferimento alle importazioni di beni da Paesi extraUE (pag. 7), si evidenzia che la Fondazione ODCEC di Milano, in data 1° agosto 2024, è intervenuta in materia di termini e documentazione per la detrazione dell'IVA pubblicando il principio interpretativo n. 4. Il documento osserva che:

- la fonte primaria e originale dei dati relativi alla dichiarazione di importazione è quella verificabile in forma smaterializzata nell'apposita sezione del Sistema informativo doganale
- il "prospetto di riepilogo a fini contabili" generabile dall'importatore abilitato o dal proprio dichiarante/rap-

presentante è solo una copia riprodotta su diverso supporto dei dati primari e originali presenti nel Sistema informativo doganale

- pur in mancanza di chiarimenti ufficiali, non ritiene corretto individuare il giorno dal quale è esercitabile il diritto alla detrazione IVA nella data di generazione del prospetto di riepilogo a fini contabili (data che si aggiorna ad ogni download). Ritiene quindi che sia la data di svincolo, immodificabile, quella che rappresenta il momento a partire dal quale può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA.

Manuela Conci
Studio Bortolotti Conci